



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione prima sezione civile, composto dai Magistrati:

dott. Silvia Bianchi *Presidente*

dott. Tania Vettore *Giudice rel.*

dott. Sara Pitinari *Giudice*

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura iscritta al n. 68 -1/2022 Proc. Un. promossa da:

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Elena Zamuner (pec elena.zamuner@ordineavvocatipadova.it) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della medesima in Padova, Riviera Mugnai n. 8;

-ricorrente-

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

visto il ricorso depositato dalla sig.ra [REDACTED] per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio *ex art. 168 e seg. CCII*, trovandosi in una situazione di sovraindebitamento *ex art. 2, comma 1, lettera c), CCII*;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali in [REDACTED] (VE), Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che la medesima è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata in quanto attualmente svolge esclusivamente attività di lavoro dipendente;

rilevato che la ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC, che pone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata *ex art. 39, commi 1 e 2, CCII* a corredo della domanda e che illustra la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che la ricorrente si trovi in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché può essere ammessa alla procedura di liquidazione controllata;

ritenuto, quanto alla fissazione della somma necessaria al mantenimento della ricorrente *ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII*, che la stessa possa essere determinata nella misura di € 900 mensili, corrispondente al reddito netto mensile attualmente percepito, tenuto conto dell'onere di mantenimento del figlio minore (non può invece accogliersi la



domanda di determinazione nella maggior somma di € 1.100 in quanto la differenza rispetto alla retribuzione non costituisce cespite attivo valutabile in questa sede);
ritenuto che vada confermata la nomina a Liquidatore dell'avv. Paolo Polato, non sussistendo motivi per nominare diverso professionista;

P.Q.M.

Dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED] (c.f. [REDACTED]);

nomina giudice delegato la dott.ssa Tania Vettore;

nomina liquidatore l'avv. Paolo Polato;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

asigna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

fissa per il mantenimento della ricorrente ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII il limite di € 900 mensili netti, disponendo che le ulteriori somme percepite siano versate alla procedura;

dispone che la presente sentenza venga:

- Inserita nel sito internet del Tribunale;
- Trascritta nei competenti registri, a cura del Liquidatore;
- Notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 20/04/2023.

Il Giudice rel.

Dott. Tania Vettore

Il Presidente

Dott. Silvia Bianchi

